

COMUNE DI CHIESANUOVA

Regolamento per l'istituzione e la gestione
del servizio di volontariato civico comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11.12.2015

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il Comune di Chiesanuova nel considerare il volontariato quale potenziale strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, intende:

- a) riconoscere e valorizzare il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuovere il contributo del volontariato al concorso dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizzare la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, manifestazioni, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo personale, spontaneo, transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.

2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.

3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

4. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Chiesanuova istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

3. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge (Legge. 266/91).

4. Il responsabile dei servizi sociali è competente per le relazioni con il volontario e la gestione dell'Albo Comunale dei volontari civici.

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 sono le seguenti:

a) finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;

b) finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità

della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della tutela del patrimonio pubblico del Comune di Chiesanuova;

c) finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civili

1. E' istituito l'Albo comunale dei volontari civili, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato con cadenza annuale.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civili

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età non inferiore agli anni 16
- b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
- d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. All'albo comunale dei Volontari civili possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio servizi sociali e sul sito web istituzionale.

4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e la durata.

5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. In fase di prima applicazione del presente regolamento la domanda dovrà essere presentata entro il 30 gennaio 2015.

Articolo 8 - Espletamento del servizio

1. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli.
2. Al Volontario Civico è assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è preposto.
5. Il Responsabile del servizio competente ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

Articolo 9- Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso terze persone; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
5. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 – Rinuncia e revoca

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati il Sindaco pro-tempore.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate, o di assenze ingiustificate.

Articolo 11 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere noto ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.
L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-isritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- promozione delle organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- promozione della partecipazione al volontariato in particolare dei giovani
- confronto tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato al fine di effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;

Articolo 12 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte e attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, l'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla revisione periodica di legge, all'assicurazione, alla fornitura del carburante e sostiene ogni altra spesa riguardante circolazione del veicolo;
- b. il Volontario Civico è tenuto al mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, dando immediata comunicazione al Responsabile di servizio dei casi di sospensione o ritiro, temporaneo o permanente della patente di guida.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati.

Art. 12 bis - Esecuzione di lavori e opere per la comunità

Si intende come attività di volontariato l'intervento del cittadino per costruire, risistemare, ristrutturare o riparare una struttura pubblica, facente parte o destinata a far parte del patrimonio comunale.

Il cittadino che intenda operare uno degli interventi sopra indicati lo comunica al Sindaco unitamente alla documentazione che descrive dettagliatamente l'intervento stesso, completa delle eventuali analisi, verifiche, perizie tecniche del caso, le modalità operative e le eventuali condizioni o richieste.

La Giunta comunale esamina la proposta e qualora la ritenga valida la accoglie, esprimendosi sulle eventuali richieste. La Giunta, può richiedere integrazioni anche documentali i della proposta, in tal caso può assegnare un ragionevole termine al proponente per la produzione di quanto richiesto.

La proposta di intervento accolta dalla Giunta comunale viene immediatamente pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi affinché altri cittadini interessati possano proporsi per eseguire il medesimo intervento, con istanza documentata da presentare entro otto giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Qualora si formino più proposte, una Commissione tecnica, composta di tre membri, nominata dalla Giunta comunale stabilisce qual è la migliore proposta e quindi chi eseguirà l'intervento di cui al comma 1, fermo restando che a parità di qualità, ha la precedenza la proposta prima pervenuta.

La Giunta comunale approva l'esito dei lavori della Commissione e stabilisce chi esegue l'intervento, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

Sull'esecuzione dell'intervento, che dovrà essere realizzato secondo le disposizioni di legge e regolamento in materia di lavori pubblici e secondo le norme sulla sicurezza dei cantieri, vigila l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.